

Piemonte

L.R. 18-2-2010 n. 8

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2010, n. 8.

L.R. 18 febbraio 2010, n. 8 ⁽¹⁾.

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2010, n. 8.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge disciplina, nell'ambito di un'equilibrata fruizione dell'ambiente montano a garanzia di una maggiore sicurezza per i suoi frequentatori, le categorie di strutture fruibili dagli alpinisti, dagli escursionisti e in generale da coloro che frequentano la montagna a scopo ricreativo, sportivo, culturale e di studio.

2. La legge disciplina, altresì, le diverse forme di organizzazione delle strutture ricettive alpinistiche.

3. La Regione Piemonte contribuisce al sostegno, funzionamento e sviluppo delle strutture ricettive alpinistiche anche mediante forme di finanziamento.

Art. 2

Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche.

1. Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in:

- a) rifugi escursionistici;
- b) rifugi alpini;
- c) rifugi non gestiti;
- d) bivacchi fissi.

2. Sono definite rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, accoglienza e ristoro agli utenti della montagna, situate in zone montane raggiungibili attraverso strade aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a cremagliera.

3. Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l'attività alpinistica, predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.

4. Sono definite rifugi non gestiti le strutture in muratura ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonché dotate di servizi igienici interni ovvero collocati nelle pertinenze della struttura.

5. Sono definite bivacchi fissi le strutture ubicate in luoghi di montagna molto isolati, incustodite e aperte in permanenza agli utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un ricovero di fortuna.

Art. 3

Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche.

1. Le strutture ricettive alpinistiche devono possedere dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie atte al ricovero e al pernottamento degli ospiti.
 2. Gli specifici requisiti tecnico-edilizi ed igienicosanitari sono individuati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.
-

Art. 4

Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di gestione.

1. L'esercizio dell'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione delle strutture non gestite e dei bivacchi fissi, è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:
 - a) dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
 - b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministro dell'interno (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
 - c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura previsti dalla

normativa vigente.

3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, corredata da una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato, vanno specificati, in particolare, l'altitudine della località, la tipologia di costruzione, le vie d'accesso, la capacità ricettiva, i periodi di apertura, le tariffe per il vitto ed il pernottamento.

4. L'ente pubblico o il soggetto privato, proprietari di rifugi con custodia o gestore, nella dichiarazione di inizio attività individuano il nominativo del custode o del gestore, che sottoscrive la dichiarazione per accettazione.

5. L'attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito è subordinata unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al comune competente per territorio.

6. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, verifica la correttezza formale nonché la veridicità dei requisiti e delle informazioni rese nella dichiarazione medesima e nella relativa documentazione allegata e ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'azienda sanitaria locale (ASL), nonché, a fini informativi, alla provincia ed all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio.

7. Il comune predispose e conserva un registro aggiornato delle dichiarazioni di inizio attività, pubblicamente consultabile.

8. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 6.

Art. 5

Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico.

1. I soggetti titolari delle strutture ricettive alpinistiche, escluse le strutture non gestite, trasmettono mensilmente alla provincia territorialmente competente i dati e le notizie relative alla rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi secondo quanto stabilito dall'[articolo 5-bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12](#) (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), come inserito dall'[articolo 1 della legge regionale 2 luglio 2003, n. 15](#), nel rispetto della [direttiva 95/57/CE](#) del Consiglio, del 23

novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo e del decreto legislativo 6 novembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 40).

Art. 6

Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore.

1. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario ovvero il titolare del contratto di gestione sono una persona giuridica, il gestore è colui che è designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo è inserito nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Eventuali ulteriori requisiti per svolgere l'attività di custode e di gestore delle strutture ricettive alpinistiche sono individuati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

Art. 7

Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche.

1. Le strutture ricettive alpinistiche, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.

2. Il gestore, sentita la proprietà, se titolare di un contratto di gestione, ha facoltà di determinare periodi di apertura ulteriori rispetto a quelli indicati nel comma 1, previa segnalazione alla provincia, al comune e all'ATL territorialmente competenti.

Art. 8
Finanziamenti.

1. La Regione a coloro che sono proprietari o titolari di un contratto di gestione delle strutture ricettive alpinistiche e sono soggetti residenti o con domicilio fiscale nel proprio territorio, eroga finanziamenti per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;

b) realizzazione di impianti, di strutture ed opere complementari o comunque necessarie al funzionamento regolare e alla manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;

c) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti di energia alternativa rinnovabile e biocompatibile;

d) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature.

2. I finanziamenti, con priorità alle problematiche di carattere ambientale ed energetico, sono subordinati alla condizione che i beneficiari non siano destinatari di altre agevolazioni previste da normative statali o comunitarie.

3. La Giunta regionale stabilisce sulla base di programmi annuali di intervento:

a) gli indirizzi programmatici e le linee operative relativi alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;

b) la priorità nella concessione delle agevolazioni, riferita alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;

c) i requisiti di accesso e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili;

d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;

e) le procedure attuative degli strumenti di intervento.

4. La Giunta regionale ha facoltà di prevedere, attraverso opportune forme di sostegno finanziario, azioni volte alla realizzazione ed esecuzione di trasporti in quota, per il rifornimento delle strutture alpine e per lo smaltimento dei rifiuti a valle.

5. La Giunta regionale promuove, inoltre, iniziative informative, editoriali e divulgative per sostenere la fruizione e la conoscenza delle strutture ricettive alpinistiche.

Art. 9*Funzioni di vigilanza.*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 17, sono esercitate dal comune su cui insiste la struttura ricettiva alpinistica nonché, per l'osservanza degli obblighi relativi alle comunicazioni dei flussi turistici, dalla provincia territorialmente competente.

Art. 10*Sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive alpinistiche.*

1. L'esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, o altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune, o altra autorità competente, ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'ATL competente per territorio.

5. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al comune.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può superare i centottanta giorni, prorogabili dal comune per fondati motivi di altri

centottanta giorni; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 11

Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche.

1. Chiunque gestisce una delle strutture ricettive alpinistiche senza aver ottemperato agli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 4 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro.

2. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica, in violazione dell'articolo 4, comma 8, ovvero dell'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le necessarie comunicazioni sulla variazione dell'attività, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro.

3. Il superamento della capacità ricettiva consentita per le strutture ricettive alpinistiche di cui all'*allegato B della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31* (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come sostituito da ultimo dall'*articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 15*, fatto salvo il caso di necessità per i rifugi alpini, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro.

4. Il superamento della capacità ricettiva prevista per le strutture ricettive alpinistiche dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 17 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro.

Art. 12

Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche.

1. Per le irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alpinistiche si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui all'*articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22* (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre

strutture turistico-ricettive).

Art. 13

Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico.

1. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che non fornisca, laddove previsto, ovvero fornisca errati o incompleti i dati relativi alla rilevazione del movimento dei clienti della struttura medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 900,00 euro.

Art. 14

Rivalutazione degli importi delle sanzioni.

1. Tutti gli importi delle sanzioni indicati negli articoli 11, 12 e 13 sono automaticamente rivalutati, ogni anno, sulla base del tasso d'inflazione programmato risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato.

Art. 15

Applicazione delle sanzioni.

1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 11 e 12 sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura ricettiva alpinistica, il quale introita i relativi proventi.

2. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13 sono demandate alla provincia che provvede

all'introito dei relativi proventi.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).

Art. 16

Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche.

1. In caso di inerzia del comune e della provincia nella rispettiva vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive alpinistiche e nell'accertamento di fatti che rappresentano violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Giunta regionale esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell'[articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

Art. 17

Regolamento di attuazione ⁽²⁾.

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con regolamento:

a) i requisiti per svolgere l'attività di custode e di gestore delle strutture ricettive alpinistiche nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente;

b) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento delle strutture ricettive alpinistiche nel rispetto delle normative vigenti in materia.

(2) In attuazione del presente articolo vedi il regolamento approvato con

[D.P.G.R. 11 marzo 2011, n. 1/R](#). Vedi, anche, la Det. reg. 29 agosto 2013, n. 404.

Art. 18

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 19

Disposizioni transitorie.

1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge volti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifugi alpini ed escursionistici oppure alla modificazione di stati, fatti, condizioni e titolarità comunicati con le istanze iniziali, restano disciplinati ai sensi della [L.R. n. 31/1985](#).

2. La classificazione delle strutture ricettive alpinistiche, come definita all'articolo 2 della presente legge, si applica a fare data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

Art. 20

Modifiche alla [legge regionale 31 agosto 1979, n. 54](#).

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della [legge regionale 31 agosto 1979, n. 54](#) (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della [legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38](#), le parole: "di dichiarazioni mendaci o" sono soppresse.

Art. 21

Modifiche alla [legge regionale 15 aprile 1985, n. 31](#).

1. Dopo l'[articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31](#) (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è inserito il seguente:

«Art. 3-bis

Dichiarazione di inizio attività.

1. Chiunque intende gestire una delle strutture di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministro dell'interno (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'azienda sanitaria locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi

al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.».

2. Al comma 2 dell'articolo 21 della L.R. n. 31/1985, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, le parole: "di dichiarazioni mendaci o" sono soppresse.

Art. 22

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, le parole: "di dichiarazioni mendaci o" sono soppresse.

Art. 23

Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) le parole "rifugi alpini e rifugi escursionistici" nel primo comma dell'articolo 1 della L.R. n. 31/1985;

b) l'articolo 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 7, l'articolo 8 e l'articolo 9 della L.R. n. 31/1985.

2. Sono abrogati inoltre, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 17:

a) il quinto comma dell'articolo 7 della L.R. n. 31/1985, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della L.R. n. 15/1999;

b) l'allegato B della L.R. n. 31/1985, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della L.R. n. 15/1999;

c) la [legge regionale 11 aprile 1995, n. 55](#) (Integrazioni della [L.R. n. 31/1985](#), relative alle caratteristiche edilizie e igienico-sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici);

d) la [L.R. n. 15/1999](#).

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di legge abrogate.

Art. 24

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale (UPB) DB18081 e allo stanziamento annuo pari a 900.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB18092 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'[articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'[articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
